



Atto TOB2V4		
Settore	T	Ambiente e Pianificazione Territ.le
Servizio	AU	Ecologia e ambiente
U.O.	0031	Aria
Ufficio	TARI	Emissioni
C.d.R.	0023	Ecologia e Ambiente
Emissioni in Atmosfera: Autoriz.Generale		
N. Reg. Decr.	559/2018	Data 4/12/2018
N. Protocollo	99436/2018	
Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per le		
emissioni in atmosfera di impianti ed attività		
di cui all'articolo 272, comma 2, del D. Lgs.		
n.152/2006.		
IL DIRIGENTE		
ATTESO che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152,		
all'art.272 comma 2, prevede per gli impianti e per le		
attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte		
Quinta del D.Lgs. n.152/2006, che l'autorità competente		
possa adottare apposite autorizzazioni di carattere		
generale;		
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende, con il		
presente provvedimento, regolare la procedura per		
l'autorizzazione di carattere generale per le attività di		
rivestimento veicoli stradali o parti di essi, ove tali		
attività siano effettuate al di fuori del luogo di		
Pag. 1 di 6		



produzione;

VISTO il Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n.161, che individua, in Allegato I, paragrafo 2, le tipologie di prodotti per carrozzeria utilizzati a fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella direttiva 70/156/CE, o di parti degli stessi, ove tali attività siano effettuate al di fuori del luogo di produzione;

CONSIDERATO che tale decreto legislativo individua in Allegato II il valore limite del contenuto di composti organici volatili (espressi in g/l) nei singoli preparati per carrozzeria individuati in Allegato I;

VISTE le modifiche apportate al D.Lgs. n.161/2006 dal Decreto Legislativo n.33 del 14 Febbraio 2008 e dal Decreto del Ministero Ambiente del 3 Ottobre 2012;

DATO ATTO che le aziende che intendono avvalersi della presente autorizzazione rispettando i criteri e le prescrizioni individuate nell'allegato tecnico sono autorizzate, in via generale, ai sensi dell'art.272 comma 2, del D.Lgs. n.152/2006.

VISTE la Legge Regionale n.33/1985 e la Legge Regionale n.3/2000;

VISTI il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 ed il Regolamento Provinciale d'Organizzazione;

DECRETA



ART.1 - Il gestore di un impianto o attività nuova o da trasferire (art.269, comma 2, D.Lgs. n.152/2006), di un impianto o attività già autorizzata ai sensi della precedente normativa e soggetta a modifiche (di cui all'art.269, comma 8, D.Lgs. n.152/2006), nonché il gestore di un impianto o attività già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere nominale o che si è avvalso delle autorizzazioni di carattere generale n. 110/2009 del 17 Febbraio e n. 132 del 3 Marzo 2009, il quale esercita l'attività di rivestimento veicoli stradali come indicato nelle premesse, con utilizzo di impianti a ciclo aperto, può aderire all'autorizzazione generale presentando domanda a questa Amministrazione, utilizzando il modello predisposto in allegato al presente decreto.

ART.2 - Copia della domanda di autorizzazione va presentata al Comune sede dell'impianto o dell'attività, al fine di consentire allo stesso di esperire eventuali verifiche e/o valutazioni per gli aspetti di competenza in materia urbanistica e/o edilizia.

ART.3 - Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, ed in assenza di esplicito e motivato provvedimento di diniego da parte di questa Amministrazione, il gestore dell'impianto o dell'attività deve ritenersi autorizzato.

ART.4 - Da tale data cessa l'efficacia del decreto di



autorizzazione di carattere nominale, eventualmente
rilasciato all'impianto o all'attività.

ART.5 - La presente autorizzazione generale, per chi vi
aderisce, ha validità quindici anni dalla data di
presentazione della domanda, ed è rinnovabile ai sensi
dell'art. 273, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Non hanno effetto su tale termine le domande
di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.

ART. 6 - Il presente decreto rinnova le autorizzazioni
generali n.110 del 17 Febbraio 2009 e n.132 del 3 Marzo
2009, che si intendono pertanto sostituite.

ART. 7 - I gestori di impianti o di attività che aderiscono
alla presente autorizzazione generale devono garantire il
rispetto dei limiti e delle prescrizioni definite negli
Allegati A e B al presente provvedimento.

ART. 8 - I gestori di impianti o di attività che aderiscono
alla presente autorizzazione generale sono esonerati
dall'obbligo di effettuare misure analitiche alle emissioni
nella fase di avvio degli impianti e nelle successive fasi
di esercizio dell'attività, fatto salvo quanto disposto al
successivo art.13.

ART. 9 - La presente autorizzazione generale non si applica
nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto o
nell'attività le sostanze o le miscele recanti indicazioni
di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df



e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazione generale siano soggetti al divieto previsto dal presente articolo, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006. In caso di mancata presentazione, l'impianto o l'attività interessata si considera in esercizio senza autorizzazione.

ART. 10 - La presente autorizzazione generale viene accordata mantenendo comunque salvi i provvedimenti di competenza di altri Enti e gli eventuali diritti di terzi.

ART.11 - La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa ambientale.

ART.12 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di negare, con esplicito e motivato provvedimento, l'adesione all'autorizzazione generale qualora non siano rispettati i requisiti richiesti, in presenza di consumi di composti organici volatili ritenuti



rilevanti dall'ufficio competente, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale o nelle situazioni di incompatibilità ambientale evidenziate dal Comune dove ha sede l'impianto o l'attività, segnalate anche da altri Enti.

ART.13 - Viene fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di richiedere tutta la documentazione integrativa che si dovesse rendere necessaria, compresa l'effettuazione di analisi alle emissioni, fissando un termine per l'esecuzione delle stesse.

ART.14 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione all'Albo della Provincia.

ART.15 - La presente autorizzazione generale viene pubblicata all'Albo e nel sito internet di questa Amministrazione.

ART.16 - La presente autorizzazione generale viene trasmessa alla Regione del Veneto e al Dipartimento Provinciale di Treviso ARPAV.

Dott. Simone Busoni

MARCA DA
BOLLO

Spett.le Provincia di Treviso
Via Cesare Battisti 30
31100 TREVISO

Al Signor Sindaco
del Comune di _____

**OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE ALLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA**

ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 Parte V, art.272 comma 2

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ n. _____
gestore dell'impianto/attività della ditta _____
con sede legale in Comune di _____ Provincia di _____
in Via _____ n. _____ cap _____
n. tel. (Sede legale) _____ n. fax (sede legale) _____
n. tel. (Sede produttiva) _____ n. fax (sede produttiva) _____
cod. fiscale _____ partita IVA _____
pec aziendale _____

esercente l'attività di rivestimento veicoli stradali, come definiti nella Direttiva
70/156/CE, eseguito ai fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli
stabilimenti di produzione

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione generale relativamente alla sopra citata attività per:

installazione di un nuovo impianto (art.269 comma 2)

in Comune di _____

Via _____ n. _____

trasferimento di impianto (art.269 comma 2)

già autorizzato con decreto n. del

dal Comune di _____

Via _____ n. _____

al Comune di _____

Via _____ n. _____

modifica sostanziale di impianto (art.269 comma 8)

già autorizzato con decreto n. del

in Comune di _____

Via _____ n. _____

ditta già autorizzata con decreto nominale n. del

ditta già autorizzata con decreto di carattere generale n.110 del 17 Febbraio 2009

ditta già autorizzata con decreto di carattere generale n.132 del 3 Marzo 2009

SI IMPEGNA

A rispettare le prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e di quelle indicate nell'allegato tecnico (allegati A e B), facente parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione generale.

Si allega la seguente documentazione:

- ◆ planimetria dello stabilimento in scala 1:100 od 1:200, con evidenziati e numerati in ordine progressivo tutti i punti di emissione in atmosfera;
- ◆ tipologia dei prodotti vernicianti utilizzati e quantitativi annui (come da Tabella 1 dell'Allegato A);
- ◆ specificare l'utilizzo di contenitori plastici inseriti nelle pistole di verniciatura;
- ◆ dettagliare i sistemi di depolverazione a secco in uso per le emissioni derivanti dalle operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura e saldatura scocche;
- ◆ specificare per ogni unità termica l'uso tecnologico o civile al quale è dedicato l'impianto, la potenzialità termica nominale ed il combustibile utilizzato;
- ◆ data di messa in esercizio dell'impianto o dell'attività (facoltativa).

Specificare inoltre che:

- ◆ non vengono utilizzati, nell'impianto o nell'attività, sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H60FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Data, _____

Il gestore dell'impianto o dell'attività
(timbro della ditta e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

**ALLEGATO A
LIMITI e PRESCRIZIONI**

Operazioni di applicazione prodotti vernicianti, appassimento, essiccazione e pulizia attrezzature

Parametro: composti organici volatili

Per il contenimento delle emissioni di composti organici volatili devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) devono essere utilizzati prodotti vernicianti con un contenuto massimo di composti organici volatili, nei prodotti pronti all'uso, non superiore a quello di seguito riportato:

PRODOTTI PREPARATORI E DI PULIZIA	VALORI LIMITE del contenuto di Composti Organici Volatili nei prodotti espressi in g/l
Prodotti preparatori	850
Predetergenti	200
Stucco/mastice	250
PRIMER	
Primer (surface/filler)	540
Fondo (primer universale per metalli)	540
Wash primer	780
TOPCOAT	
Base coating	420
Clear coating	420
Finiture speciali	840

La definizione dei prodotti fa riferimento all'Allegato I, paragrafo 2 del D.Lgs.n.161 del 27 Marzo 2006

Per la verifica del tenore di composti organici volatili il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto.

Tale detrazione non si applica ai prodotti preparatori ed ai predetergenti.

- 2) è vietato l'utilizzo nell'impianto o nell'attività di sostanze o di miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- 3) devono essere utilizzati i contenitori plastici da inserire nelle pistole di verniciatura per ridurre il consumo di solvente nelle operazioni di pulizia delle attrezzature di applicazione.

- 4) deve essere garantita una corretta gestione dei solventi esausti mediante una delle possibili alternative:
- a) trattamento di distillazione del solvente esausto effettuato in proprio con l'eventuale recupero del distillato nel processo produttivo;
 - b) trattamento di distillazione del solvente esausto effettuato presso aziende terze con eventuale recupero del distillato nel processo produttivo;
 - c) smaltimento diretto.

Operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura e saldatura

Parametro: polveri

Per il contenimento delle emissioni di polveri derivanti dalle operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura e saldatura scocche devono essere installati idonei sistemi di abbattimento (si citano ad esempio filtri a maniche, a tasche, a cartucce, ed i sistemi di depolverazione a secco installati nelle cabine-forno di verniciatura e nelle zone di carteggiatura).

Unità termiche ad uso tecnologico e civile

Nelle unità termiche disciplinate dal Titolo I e II del D.Lgs.n.152/2006 devono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti dall'Allegato X del citato Decreto Legislativo.

Conformità alle prescrizioni

- ***composti organici volatili***

Entro il 31 Maggio di ogni anno devono essere inoltrate a questa Amministrazione le informazioni di cui alle Tabelle 1 e 2 di seguito riportate.

I dati riportati devono essere riferiti ai consumi di prodotti vernicianti, ausiliari, solventi e diluenti dell'anno precedente a quello dell'inoltro.

polveri derivanti da operazioni di applicazione prodotti vernicianti, carteggiatura, saldatura

La ditta deve registrare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria ai sistemi di filtrazione utilizzati nelle cabine forno, nelle zone dedicate alle operazioni di verniciatura e/o carteggiatura, e per le emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, in un quaderno di manutenzione come da facsimile in Allegato B.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura delle emissioni

L'installazione delle prese standardizzate per misure e campionamenti delle emissioni in atmosfera, e delle necessarie strutture di accesso in sicurezza, dovrà essere garantita solo nel caso di motivata richiesta da parte di questa Amministrazione, che provvederà, contestualmente, all'assegnazione di un termine per l'esecuzione delle misure analitiche e per la realizzazione delle opere necessarie a garantire l'accessibilità in sicurezza delle prese per misure e campionamenti.

La dimensione ed il posizionamento delle prese, le caratteristiche delle piattaforme di lavoro e delle scale fisse, dovranno essere conformi a quanto indicato nel documento A.R.P.A.V. "*Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera*", pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso - www.provincia.treviso.it - Ambiente - Aria - Documenti e Progetti.

DITTA

Tabella n. 1

Quantità e tipologia delle materie prime ed ausiliarie contenenti composti organici volatili

Periodo di riferimento: 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno civile

La tabella va compilata e trasmessa alla Provincia di Treviso **entro il 31 maggio dell'anno successivo**

Tipologia Prodotto	Fornitore Prodotto	Codice Prodotto	g/l composti organici volatili	Quantità annua di prodotto (kg)	% (p/p) Composti organici volatili	Composti organici volatili consumati (kg/a)
PRODOTTI PREPARATORI						
PREDETERGENTI						
STUCCO/MASTICE						
SURFACER/FILLER PRIMER UNIVERSALI PER METALLI						
WASH PRIMER						
BASE COATING						
CLEAR COATING						
FINITURE SPECIALI						
SOLVENTI PER LA PULIZIA						
Altro (specificare)						
			Totali			

Per la verifica del tenore di composti organici volatili il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto.

Tale detrazione non si applica ai prodotti preparatori ed ai predetergenti.

Tabella n. 2

Quantità di solvente distillato, recuperato dopo distillazione o direttamente smaltito

Periodo di riferimento: 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno civile

La tabella va compilata e trasmessa alla Provincia di Treviso **entro il 31 maggio dell'anno successivo**

Capacità del distillatore (litri):

Temperatura di esercizio del distillatore (°C):

Solvente inviato a distillazione (kg/anno)	Solvente distillato (kg/anno)	Solvente recuperato dopo distillazione (kg/anno)	Solvente direttamente smaltito (kg/anno)

